



Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo

Prot. n. 2020-003067/AREA II

Torino, 20 marzo 2020

Alla Signora Sindaca
della Città Metropolitana di
TORINO

Ai Signori Sindaci e Commissari Straordinari
dei Comuni della Provincia
LORO SEDI

Ai Signori Segretari Comunali
dei Comuni della Provincia
LORO SEDI

OGGETTO: Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il Gabinetto del Ministro dell'Interno, con circolare prot. 15350/117(2) del 18 marzo u.s., nel rammentare che nella Gazzetta Ufficiale, Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020, è stato pubblicato il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, con il quale sono state introdotte misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese, connesse all'emergenza epidemiologica in atto, ha fornito un'utile panoramica sulle sopra citate disposizioni che si ritiene di condividere con codesti Comuni per quanto di interesse e competenza, facendo riserva di ulteriori indicazioni generali nonché operative.

Il provvedimento, in particolare, implementa le risorse necessarie per fronteggiare l'emergenza, rafforzando la dotazione di personale, strumenti e mezzi del Sistema sanitario, della protezione civile e delle forze di polizia.

Il decreto consta di 127 articoli e si suddivide in 5 titoli.

Il Titolo I reca disposizioni per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in termini di risorse finanziarie ed umane nonché delle reti di assistenza territoriale. In tale contesto, si evidenzia la previsione contenuta nell'art. 6, sulla requisizione in uso o in proprietà, che mira a garantire la disponibilità di beni, mobili ed immobili, indispensabili per fronteggiare l'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19.



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

Il Titolo II contiene misure finalizzate ad assicurare un sostegno a tutti i lavoratori, con norme speciali in tema di ammortizzatori sociali e di riduzione dell'orario di lavoro.

Il Titolo III introduce misure di sostegno finanziario alle imprese al fine di garantire alle stesse la necessaria liquidità per far fronte all'emergenza.

Il Titolo IV reca disposizioni in materia fiscale, prevedendo, tra l'altro, per i settori più colpiti, la sospensione dei versamenti o il differimento delle scadenze. Sono previsti, altresì, incentivi e contributi per gli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Da ultimo, nel Titolo V, sono previste, per numerosi ambiti applicativi, ulteriori misure ritenute necessarie per fronteggiare l'emergenza.

Nell'effettuare la disamina di alcune disposizioni, il predetto Ministero ha evidenziato, tra le altre, l'art. 6 del decreto-legge, in materia di requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare l'emergenza sanitaria.

Fra le disposizioni del Titolo II, recante una serie di norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori, l'art. 25, comma 1, contiene le misure che sono applicabili ai genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico.

All'interno del Titolo V, l'art. 73, comma 1, perseguendo finalità di semplificazione del funzionamento degli organi collegiali, è volto a consentire, fino alla cessazione dello stato di emergenza in atto, che i consigli comunali, delle province e delle città metropolitane, nonché le giunte comunali possano riunirsi in videoconferenza, ancorché quest'ultima modalità non risulti specificamente disciplinata negli statuti e/o nei relativi regolamenti interni sul funzionamento dei predetti organi.

La modalità «da remoto» di convocazione e di svolgimento delle sedute dovrà, tuttavia, garantire il rispetto di alcuni criteri - determinati dal presidente del consiglio dell'organo collegiale, ove previsto, o dal sindaco - volti ad assicurare la certezza del numero dei partecipanti ai fini del conteggio dei quorum c.d. strutturali e funzionali e la pubblicità delle riunioni stesse.

Dovrà, altresì, essere garantito ai segretari comunali e degli enti di secondo livello lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali, di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a garanzia della validità e dell'efficacia degli atti adottati e/o deliberati dai predetti organi collegiali.

Si richiama inoltre l'attenzione sulla disposizione dell'articolo 81, in base al quale il referendum costituzionale, inizialmente indetto con d.P.R. in data 28 gennaio 2020, poi revocato con successivo provvedimento dello scorso 5 marzo, sarà nuovamente calendarizzato nella seconda parte dell'anno in corso al fine di consentire lo svolgimento della campagna referendaria e delle operazioni di voto in condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini.



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

Si segnala, altresì, che l'art. 87, comma 1 del decreto-legge ha stabilito che, fino alla cessazione dello stato di emergenza, il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni.

Degno di nota è l'art. 103, che al comma 1, sospende fino al 15 aprile 2020 tutti i termini relativi a procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, al fine di evitare che le pubbliche amministrazioni, nel periodo di riorganizzazione dell'attività lavorativa in ragione dello stato emergenziale, possano incorrere in eventuali ritardi o nel formarsi del silenzio significativo. Il comma 2 estende fino al 15 giugno 2020 la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza fra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.

Dalla sospensione – che si applica anche ai procedimenti disciplinari del personale delle pubbliche amministrazioni, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data - sono esclusi alcuni procedimenti, specificamente individuati, fra i quali quelli connessi ai pagamenti di stipendi e pensioni.

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020 (art. 103, comma 6).

Il provvedimento normativo in commento ha previsto, altresì, una serie di disposizioni finalizzate a differire alcuni adempimenti di legge di competenza degli enti locali i quali, in ragione della nota emergenza sanitaria, hanno avviato, a tutela della salute del personale, una progressiva diminuzione della presenza del proprio personale in ufficio, con particolare riferimento ai settori dell'anagrafe e dello stato civile e dei servizi finanziari. In particolare, si segnala che l'articolo 104 del decreto-legge ha stabilito che la validità delle carte d'identità, sia in formato cartaceo che digitale, scadute o in scadenza alla data di entrata in vigore del cennato provvedimento normativo debba intendersi prorogata fino al 31 agosto 2020. Resta, viceversa, confermato il termine di validità indicato nei documenti d'identità ai fini dell'espatrio.

L'articolo 107, inoltre, prevede il differimento di una serie di termini riguardanti l'adozione, da parte degli enti locali, di specifici documenti economico-finanziari. Si segnala in proposito, il rinvio del termine per l'approvazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2019 dal 30 aprile al 31 maggio e, relativamente all'esercizio 2020, il differimento sempre al 31 maggio del termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

E' stato, inoltre, posticipato al 30 settembre 2020 il termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione ex articolo 170, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Si richiama, inoltre, l'attenzione sui commi 7, 8 e 9 del citato art. 107, volti a rinviare adempimenti e/o scadenze economico-finanziarie concernenti Enti locali interessati da procedure di pre-dissesto e dissesto.

Degno di nota è l'art. 114 del provvedimento che istituisce presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 70 milione di euro per l'anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di province, città metropolitane e comuni. Il riparto del fondo tra gli enti



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

interessati è demandato ad un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, tenendo conto della popolazione residente e del numero dei casi di contagio accertati.

L'art. 115, al comma 1, stabilisce che per l'anno 2020 le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane impegnato nell'emergenza in atto non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio, n. 75. Lo stesso art. 115, al comma 2, istituisce per l'anno 2020 presso il Ministero dell'Interno un fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro per il pagamento dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane. Il fondo è ripartito con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Nel richiamare la massima attenzione delle SS.LL. su quanto sopra, si fa riserva di ulteriori chiarimenti e puntualizzazioni, confidando nella consueta collaborazione.

IL PREFETTO

(Palomba)

LF/MM

LF/elett/elett2020/refcost/circolari/circularicomuni/suspensionereferendum/MM